



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 3 giugno 2013, n. 34

Nubile Srl, Impianto complesso di trattamento RSU. Aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 562/2010 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti. - Fascicolo 91. Attività IPPC 5.3.

L'anno 2013 addì 3 del mese di Giugno in Modugno (BA), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore,

- visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

- Visto il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;

- Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse»;

- Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3»;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale»;

- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;

- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali»;

- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;

- il D.lgs. 133/05 e smi «Attuazione della Direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento rifiuti»;

- la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE «Industrial Emission Directive»;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-bis «Autorizzazione Integrata Ambientale», disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29-nonies comma 1 «Modifica degli impianti o variazione del Gestore» stabilisce che «il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate»;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 «Linee guida per l’individuazione delle modifiche

sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali» disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che:

- con nota prot. n. 3722 del 05/07/2012, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 2366 dell'11/07/2012, il Comune di Brindisi (all'epoca ancora Gestore dell'impianto) ha fatto domanda di modifica sostanziale dell'AIA;
- con nota prot. n. 4572 del 23/08/2012, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 2900 del 24/08/2012, il Comune di Brindisi ha comunicato la variazione della titolarità del Gestore dell'impianto in oggetto, dal Comune di Brindisi alla Nubile Srl;
- con nota prot. n. 2871 del 22/08/2013, il Servizio Rischio Industriale richiedeva alla Provincia di Brindisi il proprio parere endoprocedimentale ai fini VIA;
- con nota prot. n. 67881, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 3151 del 19/09/2012, la Provincia di Brindisi comunicava il proprio parere VIA endoprocedimentale, esprimendosi sulla non sostanzialità ai fini VIA dell'intervento proposto;
- a seguito delle risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 4 ottobre 2012, con nota prot. n. 3302 del 04/10/2012, l'Ufficio regionale Inquinamento e Grandi Impianti prendeva atto della avvenuta variazione del Gestore, comunicava l'avvio del procedimento per modifica sostanziale di AIA, invitando altresì il Gestore ad integrare la documentazione progettuale con quanto risultato mancante ai sensi della DGR 648/2011;
- con nota trasmessa per email ed acquisita al prot. n. 3545 del 22/10/2012 la Nubile Srl ha trasmesso le pubblicazioni avvenute sul "Quotidiano di Puglia" del 15/10/2012 secondo quanto disciplinato dall'art. 29 - quater, comma 3 del D.lgs. 152/06 e smi;
- con nota prot. n. 10/13/N/AMB/MC del 23/04/2013, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 1854 del 26/04/2013 il Gestore ha trasmesso le integrazioni richieste e ritrasmesso la documentazione completa;

Considerato che:

- per l'impianto complesso di trattamento RSU sito in Brindisi, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 562/2010;
- in tale atto, si prevedeva che, entro 4 mesi dal rilascio dello stesso, il Gestore (all'epoca Comune di Brindisi) avrebbe dovuto presentare la seguente documentazione:
  1. progetto di adeguamento dell'impianto al Disciplinare tecnico per la realizzazione dei centri di selezione e biostabilizzazione degli RSU residuali dalla Raccolta Differenziata - DCD 296/02, con indicazione della destinazione del rifiuto Combustibile (CDR ora CSS);
  2. progetto di confinamento della porzione dello stabilimento compresa tra l'area di trattamento meccanico e le biocelle al fine di contenere i relativi impatti da emissioni odorigene;
  3. progetto di gestione e trattamento delle acque meteoriche, anche favorendone il recupero;
  4. Cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere previste ai precedenti punti;
- veniva inoltre stabilito che il provvedimento sarebbe stato riesaminato al fine di estendere l'AIA alle operazioni R3/R12 per i rifiuti provenienti dal (ex) ATO BR2;
- l'impianto di cui trattasi è ricadente in area SIN, e che pertanto, come stabilito in sede di Conferenza dei Servizi, il rilascio del presente provvedimento di aggiornamento AIA a seguito di modifica sostanziale non esime il Gestore dall'ottenimento di eventuali autorizzazioni/pareri/nulla osta da parte del Ministero dell'Ambiente relative all'iter di bonifica, necessarie alla realizzazione delle opere che comportino scavi o movimentazioni di terreno, ferma restando la possibilità di attivare, nelle more, l'impianto nella

configurazione attuale;

Considerato altresì che:

- a causa della complessità legata all'affidamento, da parte del Comune di Brindisi, dell'impianto ad un gestore privato (poi individuato nella Nubile Srl) non veniva rispettata la sopra ricordata tempistica di 4 mesi per la presentazione della documentazione richiesta;
- ad ogni modo, l'impianto ad oggi non è mai entrato in funzione, nonostante l'autorizzazione in essere;

dato atto che:

- la documentazione presentata dalla Nubile Srl, in quanto Gestore dell'impianto in questione soddisfa la prescrizione, qui sopra riportata, formulata nella D.D. n. 562/2010 con la quale veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo composta dalla seguente documentazione tecnica:
  1. Domanda di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (conforme alla DGR 648/2011) ed allegata Relazione Tecnica;
  2. Schede Tecniche;
  3. Piano di Monitoraggio e Controllo;
  4. Documento di Individuazione ed Adeguamento alle BAT;
  5. Progetto Adeguamento Impianto di Biostabilizzazione e Produzione CDR alle prescrizioni AIA - volume 1;
  6. Progetto Adeguamento Impianto di Biostabilizzazione e Produzione CDR alle prescrizioni AIA - volume 2;

visti:

- il verbale del tavolo tecnico del 4 ottobre 2012;
- il verbale del tavolo tecnico del 25 gennaio 2013;
- il verbale della conferenza dei servizi del 20 marzo 2013;
- il verbale della conferenza dei servizi del 16 maggio 2013 in cui sono stati acquisiti sia i pareri degli Enti convenuti nonché la condivisione della bozza dell'allegato tecnico A predisposto dall'Ufficio Inquinamento;

visti inoltre:

- il parere della Provincia di Brindisi, trasmesso con nota prot. n. 34208 del 22 maggio 2013 ed acquisito dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 2260 del 23/05/2013, con il quale si rilascia parere favorevole con prescrizioni;
  - il parere di Arpa Puglia, trasmesso con nota prot. n. 31254 del 28/05/2013 ed acquisito dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 2318 del 28/05/2013, con il quale si rilascia parere favorevole con prescrizioni;
- sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di qualificare sostanziali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

1. Adeguamento dell'impianto al Disciplinare tecnico per la realizzazione dei centri di selezione e biostabilizzazione degli RSU residuali dalla Raccolta Differenziata - DCD 296/02, consistente in:

- Smantellamento delle linee di alimentazione e selezione esistenti e riorganizzazione della suddivisione interna, con realizzazione di una nuova linea di selezione;

- Realizzazione di un nuovo edificio dedicato alla biostabilizzazione primaria a monte della selezione meccanica dotato di sette nuove biocelle con smantellamento del biofiltro esistente e realizzazione di nuovo biofiltro sul tetto del nuovo edificio;

- Adeguamento di tutti i pavimenti industriali (all'interno dell'edificio esistente) con realizzazione di altri 10 cm di pavimento industriale per raggiungere uno spessore complessivo di 30 cm;

- Adeguamento delle biocelle esistenti, con rifacimento dell'impianto di distribuzione dell'aria e tamponamento laterale dell'edificio che attualmente le contiene;

- Smantellamento della linea di produzione CSS esistente e riorganizzazione della suddivisione interna, con realizzazione di una nuova linea di produzione CSS.

2. Conseguente aumento della capacità di trattamento da 309,6 t/g a 394 t/g;

3. Conseguente aumento della capacità di stoccaggio da 620 t a 1.182 t (autonomia lavorativa di 3 giorni);

4. Realizzazione impianto gestione acque meteoriche.

- che sono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato A: Allegato tecnico;

- Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo;

- Allegato C: Documento di individuazione ed applicazione delle BAT di settore;

- Allegato D: parere e prescrizioni di Arpa Puglia sul PMeC;

- di dare atto che il progetto presentato soddisfa quanto prescritto nella D.D. n. 562/2010 con la quale si è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto in questione;

- che le modifiche progettate dovranno essere realizzate secondo il cronoprogramma comunicato dal Gestore in occasione della Conferenza dei Servizi del 16 maggio 2013, ossia entro sei mesi dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie;

- di autorizzare l'estensione delle operazioni di gestione ai rifiuti provenienti dal bacino ex ATO BR2 (codici CER 19.12.12 e 20.03.01) ferma restando la definizione dei flussi a livello locale da parte delle autorità competenti;

- che il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente l'avvenuta realizzazione delle modifiche e l'avvio dell'impianto modificato con quindici giorni di anticipo, e che la gestione dell'impianto modificato dovrà essere conforme a quanto previsto dalla D.D. n. 562/2010 come integrata da quanto riportato

nell'Allegato A alla presente determinazione;

- che nelle more della realizzazione delle modifiche autorizzate, resta valida la D.D. n. 562/2010 con i relativi allegati e tutte le prescrizioni ivi contenute, e che pertanto l'impianto può essere avviato nella configurazione attuale, fermo restando l'obbligo di realizzare, prioritariamente all'avvio all'esercizio nella configurazione attuale, le opere diOMPagnamento previste, finalizzate a contenere le emissioni odorigene;

- che il presente provvedimento integra ed aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 562 del 29/12/2010;

- di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal Gestore in data 24/04/2013 (Allegato B al presente provvedimento) con le prescrizioni impartite da Arpa Puglia con nota prot. n. 31254 del 28/05/2013, acquisita dal Servizio Rischio Industriale al prot. n. 2318 del 28/05/2013 (Allegato C al presente provvedimento) che sostituirà integralmente, al momento dell'entrata in funzione dell'impianto nella nuova configurazione, il Piano di Monitoraggio e Controllo, e relative prescrizioni Arpa, allegato alla D.D. n. 562/2010;

- di prendere atto del documento di individuazione ed adeguamento alle BAT di settore (Allegato C al presente provvedimento);

- che l'effettiva attivazione dell'impianto, sia nella configurazione attuale che nella nuova configurazione, è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie previste dal R.R. n. 18/2007, da calcolarsi sulla base della effettiva configurazione, le quali dovranno essere accettate dalla Provincia di Brindisi;

- che, per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006», si provvederà a richiedere alla "Nubile Srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

- che la presente autorizzazione di aggiornamento per modifica ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 562 del 29/12/2010;

- che sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 562/2010, non in contrasto con il presente provvedimento;

- che il presente provvedimento non esonera il Gestore dall'ottenimento di ogni altra autorizzazione, parere o nulla osta necessario alla realizzazione delle opere progettate, ivi compreso il parere del MATTM in relazione all'iter di bonifica, preliminarmente alla realizzazione di qualsivoglia opera che comporti scavi e movimentazione di suolo;

- L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di BR e la Provincia di Brindisi, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

- L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e

programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

- di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società “Nubile srl” con sede in via G.B. Amici, 3 - 72100 Brindisi;
- che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c. sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- d. sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d’Ufficio Inquinamento  
e Grandi Impianti  
Giuseppe Maestri